



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) CAMILLERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) SEMERARO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 26.09.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 26.10.2018, chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.698,57, così ripartita: € 1.343,16 a titolo di commissioni finanziarie; € 517,14 a titolo di commissioni intermediario; € 173,16 a titolo di commissioni gestione pratica; € 631,80 a titolo di commissioni intermediario del credito per gestione pratica; € 124,56 a titolo di commissioni ente previdenziale; € 1.767,87 a titolo di premio assicurativo rischio vita. Il tutto, al netto dei rimborsi di € 805,68, € 126,29 e € 927,15 ricevuti in sede di estinzione. Chiede, inoltre, gli interessi, la rivalutazione monetaria dalla data di estinzione, e la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up front* e quelli *recurring*, e la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo (€ 805,68 a titolo di commissioni di gestione pratica e di commissioni intermediario per gestione pratica e € 126,29 a titolo di costi ente previdenziale). Con riferimento al premio assicurativo, eccepisce il rimborso di € 1.140,72 a mezzo assegno di traenza intestato al ricorrente, inviato tramite raccomandata in data 16.04.2019 e regolarmente incassato in data



20.04.2019. Fa presente, altresì, che al cliente sarebbe stata rimborsata, a mezzo di assegno circolare emesso in data 13.05.2019 e regolarmente ricevuto in data 22.05.2019, la somma di € 927,15 a titolo di spese di istruttoria (€ 300,00) e della restante parte del premio per copertura assicurativa rischio vita (€ 627,15). Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e/o che si proceda all'archiviazione del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* sia delle Commissioni finanziaria, sia della Commissione intermediario del credito, in quanto corrispettive di attività riferibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto, e la natura *recurring* sia della Commissione per la gestione pratica, sia della Commissione intermediario per la gestione pratica, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti, ha natura *recurring* il Costo per il servizio Ente previdenziale.



In linea con il richiamato orientamento, il Collegio osserva che il rimborso delle voci *up front* va calcolato sulla base di quanto risulta dalla curva degli interessi, come desumibile dal contratto e dal conteggio estintivo, e che al rimborso delle voci *recurring* si applica il criterio *pro rata temporis*.

Quanto agli oneri assicurativi richiesti, si fa presente che il contratto rinvia alle condizioni generali di polizza ai fini della individuazione dei criteri di calcolo del rimborso e che, tuttavia, dette condizioni non sono state versate in atti.

Tenuto conto che l'intermediario produce copia dell'assegno postale di € 1.140,72, a titolo di rimborso del premio assicurativo, e dell'assegno circolare di € 927,15, emesso in data 13.05.2019, a titolo di rimborso della restante parte del premio per copertura assicurativa rischio vita (€ 627,15) e delle spese di istruttoria (€ 300,00), si reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto seguente:

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute             | ▶ | 48  |
| rate residue             |   | 72  |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TAN              | ▶ | 4,30%  |
| % da retrocedere |   | 38,21% |

|                                 | importo    | restituzioni                                |   | rimborsi                                       | tot ristoro |
|---------------------------------|------------|---|---|--|-------------|
|                                 |            | in proporzione lineare                      | in proporzione con gli interessi          |  |             |
| commissione lett. A             | € 2.238,60 | € 1.343,16 <input type="radio"/>            | € 855,31 <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>     | € 855,31    |
| commissione lett. B             | € 861,90   | € 517,14 <input type="radio"/>              | € 329,31 <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>     | € 329,31    |
| commissioni lett. F e G         | € 1.341,60 | € 804,96 <input checked="" type="radio"/>   | € 512,59 <input type="radio"/>            | € 805,68 <input checked="" type="checkbox"/>   | -€ 0,72     |
| commissioni lett. I             | € 207,60   | € 124,56 <input checked="" type="radio"/>   | € 79,32 <input type="radio"/>             | € 126,29 <input checked="" type="checkbox"/>   | -€ 1,73     |
| oneri assicurativi lett. M      | € 2.946,45 | € 1.767,87 <input checked="" type="radio"/> | € 1.125,76 <input type="radio"/>          | € 1.767,87 <input checked="" type="checkbox"/> | € 0,00      |
|                                 |            | € 0,00 <input type="radio"/>                | € 0,00 <input type="radio"/>              | <input type="checkbox"/>                       |             |
| rimborso "spese di istruttoria" |            | <input checked="" type="radio"/>            | <input type="radio"/>                     | € 300,00 <input checked="" type="checkbox"/>   | -€ 300,00   |
|                                 |            |   |   | <input type="checkbox"/>                       |             |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| tot rimborsi ancora dovuti         | <b>€ 882,17</b>                 |
| rimb già effettuati, decurtati     | € 2.999,84                      |
| voci da rimborsare                 | 5                               |
| - in proporzione lineare           | 3                               |
| - in proporzione con gli interessi | 2                               |
| interessi legali                   | <input type="text" value="si"/> |

Il cliente chiede la rivalutazione monetaria.

La richiesta non può essere accolta, atteso che nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie la svalutazione *rileva sub specie danni* e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo.

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 882,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS